



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2014, proposto da:

Raffaella Castrignano', rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe  
X Pennisi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe  
Pennisi in Roma, Circovalazione Clodia, 82;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Direzione  
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati  
e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria  
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Riccardo Carosi, non costituito in giudizio ;

sul ricorso numero di registro generale 6819 del 2013, proposto da:

Raffaella Castrignano', rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pennisi, con domicilio eletto presso Giuseppe Pennisi in Roma, Circ.Nc Clodia, 82;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Riccardo Carosi, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- quanto al ricorso n. 6819 del 2013:

del provvedimento di esclusione dalle prove orali del concorso di cui al bando decreto n. 82/12 per le classi di concorso A025 ed A028.

- quanto al ricorso n. 869 del 2014:

del D.D.G. USR. Lazio e relative graduatorie definitive delle classi di concorso A025 — ("Disegno e Storia dell'Arte") A028 e ("Educazione Artistica"), pubblicati via internet il 3 novembre 2013, nelle parti in cui la ricorrente risulta inserita, quanto alla graduatoria definitiva della classe di concorso A025 al posto n.56 con punti 64/100; anziché al posto n.29 con punti 76/100 come risultava nella graduatoria provvisoria e quanto alla graduatoria definitiva della classe di concorso A028 al posto n.57 con punti 64/100, anziché al

posto n.28 con punti 76/100.

---

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso 6819 del 2013 la ricorrente, ha esposto:

di essere in possesso dei titoli di studio previsti dal bando di concorso (laurea in architettura, e abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A025 e A028 conseguite il 12/06/2007 presso l'Accademia di Belle Arti di Roma);

di aver partecipato al concorso a 41 cattedre per l'ambito AD1 (A025 e A028) indetto con DDG del personale scolastico n. 82 del 24/09/2012 e di avere dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, trasmessa on line come previsto nel bando, di possedere la laurea in architettura conseguita presso l'Università degli studi "La Sapienza di Roma" con voto 108/110; l'abilitazione all'insegnamento

A025 " disegno e storia dell'Arte" conseguita il 12/06/2007 presso

~~l'Accademia di Belle Arti di Roma con voto 78, 60/80 e l'abilitazione~~  
all'insegnamento classe di concorso A028 "Arte e Immagine"  
conseguita presso la stessa Accademia e nella stessa data con voto  
78, 60/80;

che, superata la preselezione ai fini del concorso, la ricorrente veniva  
ammessa a sostenere la prova scritta e la prova pratica. Che mentre  
nella prova scritta, (consistente in tre quesiti a risposta aperta) la  
ricorrente riportava il punteggio di 22/30 (8/10 al primo quesito,  
8/10 al secondo, 6/10 al terzo); nella prova pratica – asseritamente  
svolta non rispettando il principio dell'anonimato in quanto gli  
elaborati portavano in alto, vicino al timbro, il nome del candidato-  
la ricorrente riportava il punteggio di 6/10;

che, nonostante il punteggio riportato (28/40) la ricorrente non  
veniva iscritta nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale  
del concorso, alla quale veniva successivamente ammessa con riserva  
a seguito di ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo,  
superando tali prove con il punteggio 36/40;

Considerato che, con separato ricorso 869 del 2014, che per motivi  
di connessione ed economia processuale il Collegio ritiene di riunire  
al precedente, la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di  
merito di cui al bando decreto n. 82/12 per le classi di concorso  
A025 ed A028, nella parte le viene riconosciuto un punteggio  
ritenuto non conforme rispetto ai titoli posseduti;

che, in particolare, ad avviso della ricorrente risulta modificato il punteggio già assegnato nelle graduatorie provvisorie, con la detrazione dei punti attribuiti, sia per i titoli dichiarati sotto personale responsabilità nella domanda di partecipazione al concorso inoltrata on line sia di quelli presentati in copia cartacea, nei quindici giorni successivi all'esame orale.

Specificatamente:

A) Con riferimento ai titoli dichiarati nella domanda, sarebbero stati detratti i due punti previsti nella tabella allegata al bando di concorso (voce A.1) per la laurea (in architettura) conseguita dalla ricorrente con votazione di 108/110; non è stato attribuito il punteggio previsto nella tabella allegata al bando voce A.1.2 per una sola delle due abilitazioni di accesso al concorso, voti 5 in relazione al punteggio di esame rientrante nello scaglione massimo (da 91 a 100) a seguito della conversione su scala 100, nonché il punteggio di 1,5 riconosciuto (tabella di valutazione, voce A.1.3) alle abilitazioni conseguite nei corsi accademici AI'AM):

B) Con riguardo ai titoli, presentati in copie cartacea, sono stati detratti rispetto alla graduatoria provvisoria: punti 2 per l'abilitazione conseguita dalla ricorrente in altra classe di concorso; punti 1 per l'abilitazione all'esercizio di libera professione (architetto); punti 0,75 (0,25x3) riguardo ai master di 1° livello frequentati dalla ricorrente con superamento del relativo esame ("Strumenti, tecniche e metodologie innovativa per la didattica"; "Metodi formativi per

l'assistenza e la didattica a persone in difficoltà"; "Valutazione degli apprendimenti");

- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del gravame con inserimento della ricorrente nelle graduatorie di merito delle classi di concorso A025 — ("Disegno e Storia dell'Arte") A028 e ("Educazione Artistica"), nelle posizioni rispettivamente rivendicate;

- Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui ai ricorsi indicati in epigrafe;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle due graduatorie ;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale dei ricorsi introduttivi , nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale dei ricorsi, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi

inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco

nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare



all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), intercolocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione della causa nel merito alla udienza pubblica del 21 maggio 2015.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Chine', Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 5/9/14

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



5/9/14  
Pisano - Chine' - Calveri  
5/9/14  
Pisano - Chine' - Calveri  
5/9/14  
Pisano - Chine' - Calveri